

**TRIBUNALE DICALTAGIRONE**

**– SEZIONE LAVORO –**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con istanza cautelare ex art. 669 quater e 700 c.p.c.**

**e con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

PER il professore Carmelo CARUSO, nato a Catania il 08/19/1969 residente in Caltagirone alla Via Madonna della Via 92, cod.fisc. CRS CML 69R08 C351A rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Giovanna Bertolami (c.f. BRT MG V 77E68 C351V) presso il cui studio in Mineo, Via Umberto 44 elegge domicilio e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni del processo al numero di fax: 093322753 o alla PEC [mariagiovanna.bertolami@cert.ordineavvocaticaltagirone.it](mailto:mariagiovanna.bertolami@cert.ordineavvocaticaltagirone.it);

*Parte ricorrente*

**CONTRO**

-Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*;  
-Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ufficio VII - Ambito Territoriale di Catania;  
rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

*Amministrazioni resistenti*

**IN FATTO**

Il ricorrente è un docente che ha conseguito la laurea in ingegneria in data 27.11.1999, in base al c.d. “vecchio ordinamento” universitario (**All.1**).



Il Prof. Caruso, in data 30.05.2022 (**all.2**), inoltrava domanda di inserimento nella II fascia G.P.S., biennio 2022/2004 (prot. n.m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7810500.30-05-2022) per le seguenti classi di concorso,

A020 – FISICA

A026 – MATEMATICA

A027 - MATEMATICA E FISICA

A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

A047 - SCIENZE MATEMATICHE

A060 - TECNOLOGIA (nella scuola secondaria di I grado).

Quale titolo di accesso, il prof. Caruso ha fatto valer il detto diploma di laurea in ingegneria conseguito *ante* il 2001.

Il prof. Caruso, contestualmente all'istanza, provvedeva ad effettuare la scelta delle 20 scuole (cfr all. 2) necessaria per la redazione delle graduatorie cd "d'istituto" e successivamente, la scelta delle 150 preferenze per l'informatizzazione delle nomine delle supplenze (per l'a.s. 2022/23: istanza prot.n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8341178.03-08-2022; per l'a.s. 2023/2024: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.9934328.20-07-2023 (**All. 3**)).

Le dette scelte venivano effettuate dal docente in base ad un'attenta valutazione delle opportunità di supplenza per ciascuna delle classi di concorso.

Considerato che le opportunità di lavorare sono maggiori nella classe di concorso A027, il ricorrente effettuava la scelta privilegiando proprio quegli istituti ove si insegna detta classe (Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo artistico...).



Effettuati i controlli delle istanze, il competente USP dell'Ambito Territoriale della provincia di Catania pubblicava l'elenco degli esclusi dalle graduatorie GPS per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica - e tra questi non è mai figurato il ricorrente.

Con decreto del 1° agosto 2022 (**all.4 e 4a**), il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania, pubblicava le graduatorie provinciali per le supplenze a.s. 2022/2023, ove il docente ricorrente risultava regolarmente incluso per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado, nelle seguenti posizioni.

- A020 posizione 217
- A026 posizione 214
- A027 posizione 137
- A047 posizione 703
- A037 posizione 363.

In virtù della regolare inclusione nelle graduatorie il Prof. Caruso accettava supplenza dell'Istituto "Bonaventura Secusio" di Caltagirone dal 23.09.2022 al 02.10.2022, 18 ore classe A027 (**all. 5**) chiedendo al detto istituto, quale istituto di primo incarico, di curare la convalida dei titoli come previsto dalla normativa.

Nelle more della convalida dei titoli, più volte sollecitata dallo stesso ricorrente (**all.6**), il prof. Caruso svolgeva regolarmente la propria attività di docenza nella classe A027 e segnatamente:

- dal 03.10.2022 al 22.12.2022, incarico presso Istituto "G. Verga" di Vizzini, 18 ore (**all. 7**);
- dal 13.01.2023 sino al 01.07.2023, presso l'Istituto "E. Majorana" di Caltagirone, 18 ore (**all. 8**).



Mentre svolgeva servizio presso l'Istituto "E. Majorana" e, precisamente, in data 23.02.2023, il Dirigente dell'Istituto "Bonaventura Secusio" (a distanza di 5 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con tale istituto) procedeva con proposta di esclusione del ricorrente, dalla classe di concorso A027 per "*manca*za di titolo di accesso" (**all. 9**).

La detta proposta di esclusione veniva formulata non in base all'esito di un controllo formale delle dichiarazioni rese dal docente, ma in base ad un controllo di merito (controllo già effettuato dalla scuola Polo che cura le graduatorie GPS) e, soprattutto, veniva formulato in spregio alla tempistica prevista dalle norme applicabili e richiamate nello stesso provvedimento che di seguito si riportano:

-art. 8, comma 7, dell'OM n. 112/2022: "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate";

- art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00 in base al quale il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni.

La proposta di esclusione *de quo*, tuttavia, non veniva prontamente esitata dal MIM tanto che il docente, convocato da Graduatorie d'Istituto, continuava a prestare servizio presso l'Istituto "E. Majorana" di Caltagirone ove, veniva nominato docente accompagnatore del viaggio di istruzione della classe IV liceo Scientifico di cui era docente di "matematica-fisica" (**all. 10**), e, successivamente, membro interno per gli esami di maturità della classe V sez. A, Liceo Scientifico con proroga della supplenza sino al 23.07.23.



In ossequio ai principi di collaborazione e buona fede del cittadino con la Pubblica Amministrazione, ma soprattutto a tutela del superiore interesse degli alunni, in modo particolare della V classe del Liceo Scientifico, il Prof. Caruso curava di inviare all'odierna controparte comunicazione (**All.11**) con cui chiedeva di conoscere la determinazione in ordine alla proposta di esclusione dalla classe di concorso e così scriveva: *“Essendo in atto incaricato di cattedra nella classe di concorso A027 presso l'Istituto Liceo Scientifico “Ettore Majorana” Caltagirone, con contratto firmato in data 11 Gennaio u.s. e che si allega, in relazione agli importanti incarichi in ambito di Istituto cui lo stesso scrivente è chiamato a soddisfare, chiede allo spett.le Ambito Territoriale in indirizzo, e informa della presente il Dirigente del Liceo Scientifico E. Majorana, quali siano le determinazioni dello A.T. in indirizzo relativamente al provvedimento di esclusione emanato dalla scuola Liceo Secusio. E tale nota vuol essere conferma dell'atteggiamento di responsabilità che lo scrivente ha sempre posto in essere, in particolare all'approssimarsi di eventi di assoluta importanza e carattere; e ci si riferisce qui alla possibilità di nomina dello scrivente in qualità di membro interno in occasione degli esami di Stato delle classi quinte. Una messa in opera della proposta di esclusione allo approssimarsi dei sopracitati eventi, sarebbe per l'istituzione scolastica, e per gli alunni ancora prima, ragione di pieno nocumento”*.

Le dette richieste restavano prive di riscontro.

Con decreto del 21.08.2023 (**all. 12 e 12 a,b,c,d,e**) L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII, Ambito Territoriale di Catania pubblica il nuovo elenco GPS, relativo all'a. S. 2023/2024 ove il prof Caruso risulta regolarmente inserito nelle seguenti posizioni:

- A020 posizione 211 (all. 12 a)



- A026 posizione 211 (all. 12 b)
- A027 posizione 124 (all. 12 c)
- A047 posizione 689 (all. 12 d)
- A037 posizione 351 (all. 12 e)

Non essendo pervenuto alcun provvedimento di esclusione e trovandosi, anzi, regolarmente inserito anche nelle graduatorie GPS aggiornate a luglio 2023, il Prof. Caruso accettava per l'a.s. 2023/2024 la proposta di docenza, classe A027, dell'Istituto "G. Verga" di Vizzini stipulando contratto, 18 ore settimanali, dal 25.09.2023 al 30.06.2024 (**all.13**).

Questo contratto, tuttavia, veniva improvvisamente risolto il 05.10.2023, data di notifica del provvedimento di esclusione *«per mancanza di titolo di studio valido»* (**all. 14**).

Il prof Caruso, ricevuta la notifica del provvedimento da parte del Dirigente, si allontanava dalla classe restando, in meno di un'ora, privo di lavoro con gravissimo nocumento sia economico che alla carriera.

L'istituto "G. Verga" si vedeva costretto a pubblicare atto di interpello per la ricerca di docenti classe di concorso A027 (**all 15**).

Pochi giorni prima del deposito del presente ricorso il ricorrente accettava la proposta di supplenza pervenuta dall'Istituto "G. Verga" per n. 9 ore, classe A020 dal 25.10.2023 al 30.06.2024 (**all.16**).

Il docente rientrava ad insegnare "Fisica" nelle medesime classi da cui era uscito perché non legittimato ad insegnare "Matematica e Fisica".

Il provvedimento di esclusione, in uno con la postuma risoluzione del rapporto di lavoro, è illegittimo oltre che palesemente illogico, ed impone di agire in giudizio al fine di vedere riconosciuto definitivamente il diritto del lavoratore di es-



sere reinserito nelle GPS per la classe di concorso A027, facendo valere come idoneo titolo di accesso il proprio diploma di laurea in ingegneria “vecchio ordinamento” con il riconoscimento del punteggio spettante e il diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro risolto.

La risoluzione del rapporto di lavoro, conseguente l'esclusione, impone la richiesta di un provvedimento cautelare che sospenda, nelle more del giudizio il provvedimento di esclusione, ripristinando il rapporto di lavoro del ricorrente e ogni suo diritto.

Ciò per i seguenti motivi di

### DIRITTO

La fattispecie in esame attiene ad una questione logico-giuridica già conosciuta alle parti resistenti, paradossalmente, impegnate, da una parte, a difendersi nei tanti contenziosi e, dall'altra parte, impegnate a gestire la carenza dei docenti A027 come i continui e diffusi atti d'interpello nazionali dimostrano - compreso l'interpello pubblicato dall'Istituto “G. Verga” all'indomani della risoluzione del rapporto di lavoro stipulato con il Prof. Caruso (**All 15**).

I laureati in ingegneria, purché laureati entro l'anno accademico 2000-2001, hanno titolo per accedere alla classe di concorso A027 in quanto già ammessi, dalla precedente normativa, ad insegnare nella classe 49/A, ora confluita nella classe A027 di cui al DPR n. 19/2016.

Vero è che il DPR n. 19/2016, tabella A, con riferimento alla classe di concorso A27 – Matematica e fisica -, non contempla tale laurea in ingegneria, ma è, altresì, vero che è obbligo della PA applicare la normativa non sulla base di una lettura asettica ed isolata delle norme, che non tiene conto né della loro evoluzione nel tempo né delle relazioni tra esse, ma piuttosto



sull'interpretazione logico-giuridica così da evitare contraddittorietà e, come nel caso in esame, iniquità e lesioni ai diritti del lavoratore.

Risulta, infatti, incomprensibile la ragione per cui la laurea in ingegneria anteriore al 2001 costituisce valido titolo di insegnamento per la classe A20 – Fisica (ex 38/a) e per la classe A26 – Matematica (ex 47/a), mentre non lo è per la classe di concorso A027 che non fa altro che assommare gli insegnamenti relativi a due classi di concorso per le quali la laurea in ingegneria vecchio ordinamento costituisce regolare titolo di accesso (Cfr. Tar Calabria – Sez. Catanzaro- n. 186/2022).

Per evitare tali contraddittorietà bisogna, quindi, analizzare il processo di stratificazione normativa venutosi a determinare nel corso degli anni, cucendo la relazione tra le varie norme con il filo della *ratio legis*.

Il D.M. n. 259/2017 del Ministero dell'Istruzione (norme di revisione e aggiornamento delle classi di concorso) all'art. 5 stabilisce che *«Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016»*.

Il decreto, ritenendo «di dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n.19/2016, alla revisione della ti-



*pologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto»* ha, in sostanza, introdotto una norma di salvaguardia a tutela di chi, come il ricorrente, aveva già acquisito i titoli nel vigore della pregressa normativa.

La dilatazione interpretativa di tale disposizione è stata, inoltre, ulteriormente chiarita dallo stesso MIUR con circolare 5499 del 19.05.2017 che ribadisce nuovamente che i soggetti di cui al citato art. 5 del D.M. n.259/2017 possono «presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017».

Chi sono coloro che vengono citati all'art. 5 DM 259/2017?

Sono coloro che hanno acquisito i titoli di studio entro la data di entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi anche il Prof. Caruso il quale, alla luce della norma, può fare richiesta di inserimento delle graduatorie in virtù degli stessi titoli richiesti per le pregresse classi di concorso (DM 39/98 e DM 22/05) ora confluite nelle nuove.

Tale norma è di fondamentale importanza per le sorti dell'odierno giudizio, perché sta a significare che, alla data dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, il ricorrente, in possesso della Laurea in Ingegneria di Vecchio Ordinamento, ha il titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso A027 (*ex* 49/A), proprio ai sensi del D.M. n. 39/98 nonché delle sue successive integrazioni e modificazioni prodotte dal DM 354/98.

Infatti, per la classe di concorso A027 (all'epoca denominata 49/A) l'Allegato 1 del DM 354/98 richiede, quale titolo di accesso, la Laurea in Ingegneria purché conseguita prima dell'anno accademico 2000/2001 indipendentemente dal piano di studi seguito.



Ne deriva che la motivazione dell'esclusione, secondo cui il titolo di laurea del ricorrente non sarebbe valido per l'accesso la classe di concorso A027, è infondata ed assolutamente illegittima, in quanto viola l'applicazione dell'art. 5 del D.M.259/2017, cioè di un decreto ministeriale espressamente richiamato nel preambolo sia dell'OM 60/2020, che della successiva O.M. 112/2022.

Il diritto del ricorrente ad essere incluso nella classe di concorso A027 trova conferma anche nelle norme a seguire meglio specificate.

Il D.M. n. 39 del 1998, richiamato dal citato D.M. del 2017, all'art. 4, comma 2, stabilisce la logica regola secondo cui *«Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica»*.

Il D.M. n. 354 del 10.08.1998 del Ministero della pubblica istruzione che regola la «Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse» specifica *«l'opportunità di accogliere, relativamente all'ambito disciplinare 8 (classi 38/A, 47/A e 49/A), la seconda soluzione proposta dal C.N.P.I., prevedendo la corrispondenza tra l'abilitazione 49/A e le abilitazioni 38/A e 47/A»*.

Ma, soprattutto, l'art.4, comma7, del citato D.M. n. 354/1998 stabilisce che *«Relativamente all'ambito disciplinare 8, la Tabella A/2, allegata al decreto ministeriale n.39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, è integrata inserendo la classe 38/A –Fisica nella colonna 2 in corrispondenza della classe 49-Matematica e fisica»*.



Il legislatore ha, quindi, voluto esprimere il principio di piena fungibilità e “corrispondenza” (logica, prima che giuridica) fra le classi 49/A (Matematica e fisica), 47/A (Matematica) e 38/A (Fisica) e di tale principio la PA resistente non ha tenuto conto.

Per completezza difensiva, e non per ultimo, ove si considerasse legittima l’impugnata esclusione del ricorrente si rileva un ulteriore profilo della problematica.

In ossequio alla normativa sopra richiamata, ovvero dei D.M. 39/98 e 354/98, il Ministero dell’Istruzione ha consentito ai laureati in ingegneria di vecchio ordinamento di partecipare ai percorsi abilitativi delle SISS, dei TFA e dei FIT che si sono succeduti nel tempo per cui tali laureati risultano aver conseguito l’abilitazione nella classe di concorso A027.

L’interpretazione della PA porta, ancora una volta, ad effetti contraddittori ed iniqui in quanto all’interno delle stesse GPS e GI, classe A027, troviamo docenti abilitati in possesso della laurea in ingegneria ante 2001 e docenti precari con la medesima laurea, come il ricorrente, esclusi perché “privi di valido titolo”.

Le contraddittorietà a cui porta l’errata interpretazione giuridica operata dalla PA sono molteplici:

- 1) Il ricorrente, con la sua laurea in ingegneria (vecchio ordinamento) può accedere alle classi di concorso A-26 (Matematica) ed A-20 (Fisica), ma, contraddittoriamente, non può accedere alla classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), ovvero ad una classe di concorso che è la somma dei due insegnamenti!
- 2) Il ricorrente, precario, viene escluso dalle stesse graduatorie GPS e G.I in cui si trovano, seppur in fasce diverse (e forse anche nella stessa fascia), docenti con la medesima laurea in ingegneria, ante 2001, vecchio ordinamento inclusi a pieno titolo.



lo.

3) Il ricorrente risulta discriminato rispetto ai docenti laureati in matematica e in fisica.

4) Il ricorrente escluso dalla classe di concorso A027 (matematica-fisica) può rientrare, come di fatto è rientrato, nella medesima scuola, nella medesima classe, ad insegnare la classe di concorso A020 (fisica) e, in astratto, anche la classe di concorso A026 (Matematica).

Considerata la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A20, A026 e A027 (tanto da essere raggruppate nel medesimo ambito disciplinare 8) il titolo di studio conseguito dal ricorrente, valido per la classe A020 e A026 deve ritenersi, senza dubbio, valido anche per l'accesso alla classe A027.

#### VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI

Oltre agli effetti illogici di cui sopra l'interpretazione operata dalla PA determina un'evidente violazione dei principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici ex art. 3, 51 e 97 della Costituzione (Cfr. Tar Lazio – Sez. Roma- sez. III bis n. 06542/2022).

Il concorso pubblico, ovvero le graduatorie utilizzate per le supplenze del personale docente della Scuola Statale, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'art. 97 Cost., circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. L'articolo 51, comma 1, Cost. sancisce che “tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”.

Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che, laddove il ricorrente fosse escluso dalla graduatoria A027, tutti i predetti princi-



pi costituzionali verrebbero palesemente violati.

Invero, i docenti laureati in ingegneria Vecchio Ordinamento verrebbero discriminati non solo rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, ma anche rispetto ai docenti aventi lo stesso titolo di studio, ma già abilitati attraverso i percorsi SISS, TFA e FIT, che, invece, come detto, hanno avuto la possibilità di accedere a tutte e tre le classi di concorso e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta. Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita sono corrispondenti per tutte e tre le classi di concorso e che ne determinano la omogeneità disciplinare.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra indicate, quindi, con riferimento ai principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, dovrà condurre a consentire la inclusione nelle graduatorie relative alla classe di concorso A027 da cui il ricorrente è stato escluso. Diversamente si avallerebbe il consolidamento di una palese disparità di trattamento fondata su una preclusione in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito.

Una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, inoltre, non consentirebbe l'aprioristica esclusione dei docenti laureati in ingegneria V.O. dall'insegnamento nella classe di concorso A027, perché tale esclusione contrasta con le norme di rango costituzionale poste a presidio del diritto alla formazione ed all'elevazione professionale dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi 1 e 2 Cost.) e che nell'ambito del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento a tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l'assunzione all'impiego



pubblico in condizioni di eguaglianza (art. 51 Cost.).

L'esclusione che qui si impugna appare irrazionale ed ingiustificata, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, e, cioè, che il legislatore (benché meno la PA) non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata più volte chiamata ad interpretare e definire i requisiti del “pubblico concorso” come le graduatorie GPS in oggetto, affermando, a salvaguardia dell’art. 97, comma 4, Cost. che l’accesso al pubblico impiego deve avvenire per mezzo di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano ricoprire. Con specifico riguardo al comparto scuola, il Consiglio di Stato ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n. 41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 precisa che “una disposizione, la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile alla procedura concorsuale, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio”.

È evidente, che, per quanto sopra riferito, tali principi sono stati violati nel caso di specie.

Il principio dell’ampia partecipazione alla classe A027 è stato palesemente violato attraverso un’illogica esclusione che determina danno alla stessa Amministrazione scolastica come provato dalla grave carenza di docenti nella classe A027 e dalla loro diffusa ricerca mediante atti d’interpello nazionale.

Senza recedere da quanto sopra detto si rileva, tuttavia, che la ricomprensione della laurea in ingegneria fra i titoli che consentono l’insegnamento nella



classe A027 non costituisce un riconoscimento indiscriminato in favore di tutti coloro i quali abbiano ottenuto detto titolo, ma solo in favore di coloro i quali, come il prof. Caruso, hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2000-2001(c.d. "vecchio ordinamento"), ossia in base ad un determinato piano di studi che, secondo le valutazioni effettuate dal MIUR, è coerente con la possibilità di prestare insegnamento nelle classi di matematica e fisica.

Concludendo possiamo affermare che quand'anche per assurdo si accedesse ad una sterile interpretazione del dato letterale e si prescindesse – altrettanto per assurdo – dalla disamina delle fonti normative collegate, esigenze di giustizia sostanziale non possono che condurre al medesimo quesito sintetizzabile attraverso il seguente sillogismo:

- se il Prof. Caruso può insegnare nella classe di concorso A020-Fisica
- se il Prof. Caruso può insegnare nella classe di concorso A026-matematica certamente ha anche titolo per insegnare nella classe A027 matematica e fisica.

Se il sillogismo è corretto in riferimento a scuole diverse, a maggior ragione lo è in riferimento alla medesima scuola e rende così ancor più illogica la situazione che vede oggi il Prof. Caruso insegnare la materia "Fisica" (A020) agli stessi allievi a cui un mese fa, prima della impugnata esclusione, insegnava il modulo "Matematica e Fisica" (A27).

A tale proposito si osserva che la Giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, non manca di riconoscere il diritto degli ingegneri ad insegnare nella classe di concorso A027 senza lasciare spazi a dubbi.

La "*vexata quaestio*" dei laureati in ingegneria che insegnano il modulo Matematica-



Fisica (classe di concorso A027) per i quali, secondo il Ministero convenuto, non avrebbero il titolo di studi idoneo e che, pertanto, devono essere esclusi dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) o dalle Graduatorie d'Istituto (G.I.), oppure dalla partecipazione ai concorsi in quella classe di concorso A027, ha trovato finalmente giustizia innanzi al Tar del Lazio (Sent. n. 06542/2022 Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - n. 08440/2021 pubblicata il 20/05/2022) con una recente sentenza destinata a chiarire definitivamente la questione.

Il Giudice capitolino ha accolto, infatti, il ricorso di una docente per il difetto di motivazione ed eccesso di potere sollevati dalla ricorrente quali vizi inficianti il provvedimento di esclusione dalle graduatorie che aveva ricevuto dall'U.S.R. della Lombardia. Il percorso argomentativo reso dal Giudice Capitolino offre spunti interessanti nella interpretazione della legge vigente, nonché nella risoluzione della presente controversia, riconoscendo il diritto per i laureati in ingegneria ad insegnare nella classe di concorso A027 da cui sono stati illogicamente esclusi.

Con la detta sentenza, il Collegio ha statuito che l'esclusione della insegnante deve ritenersi illegittima se basata sulla inidoneità della laurea in ingegneria per l'insegnamento della materia di Matematica e Fisica, perché tale esclusione non appare né ragionevole né logica.

A giudizio del T.A.R. Lazio “ *le disposizioni contenute nella Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra riepilogate, di insegnare sulla classe di concorso A026 “Matematica” e sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di*



*concorso A027 “Matematica e Fisica” che ricomprende in unum i succitati insegnamenti.”*

*“Sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l’attuale d.P.R. n. 19/2016, quest’ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente, precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l’accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi. Tale ultima previsione – prosegue il Collegio – appare quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza. Appare assente una valida presa di posizione su tale preciso aspetto da parte dell’amministrazione e quindi una idonea motivazione seppure postuma. Infatti, il Ministero sostiene la sussistenza di una metodologia peculiare di insegnamento connessa ad un “approccio “interdisciplinare” che caratterizzerebbe la classe di concorso A027 (ex 49/A), ma senza esporre in alcun modo le basi giuridiche e sostanziali di tale asserzione. Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito considerando anche che non pare alieno dagli studi di ingegneria il menzionato “approccio interdisciplinare”.*

*Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo D.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche*



*che sottendono solo qualora esse siano effettivamente giustificate. A corroborare l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono sia le previsioni del D.M. n. 354/1998, che istituisce un ambito disciplinare 8 che accorpa le classi di cui si discorre, sia l'art. 4 del D.M. n. 38/98, che al comma 2 dispone: "Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica. In tale modo, infatti, risultano inseriti nel quadro normativo generale delle previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l'assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata elaborata nei capi precedenti della presente sentenza. I docenti laureati in ingegneria – precisa il Collegio – verrebbero discriminati rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, che possono accedere, con il loro titolo di studio, sia alla classe di concorso A-27, sia alla A- 20 che alla A-26 e, quindi, in ciascuna singola classe a loro scelta, qualora il concorso fosse strutturato non per ambiti disciplinari, ma per singola classe." Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita, per la classe A027, appaiono nella sostanza corrispondenti alle altre due classi di concorso, anche in termini di programmi concorsuali e che determinano, appunto, la omogeneità disciplinare tra la A027, A020 e A026.*

*Le osservazioni dell'amministrazione resistente dirette a evidenziare la sussistenza di peculiari e approfonditi percorsi, nonché un approccio interdisciplinare, non appaiono adeguatamente dimostrate e argomentate, posto che a fronte della contestazione relativa alla corrispondenza dei programmi non vengono indicate materie o*



*argomenti differenti tra le due classi, né vengono descritte le ragioni dell'autonomia dell'una classe rispetto all'altra.*

*“Questa soluzione interpretativa porterebbe, peraltro, all'irrazionale conseguenza per cui un docente che ha conseguito la Laurea in Ingegneria, Vecchio Ordinamento, possa insegnare la materia “Matematica” e la materia “Fisica” (separatamente intese), ma non possa, invece, svolgere attività di docenza nella materia (unita) di “Matematica e Fisica”.*

*Senza considerare, per di più, che quel medesimo docente – che nella maggior parte dei casi ha già insegnato la materia “Matematica e Fisica” come supplente – non potrebbe poi partecipare al concorso che è stato bandito proprio per stabilizzare i docenti (per le stesse conclusioni anche se con diverso percorso argomentativo (si veda Tar Calabria, Catanzaro, 8 febbraio 2022, n. 186).” Ne discende – conclude il Collegio – l'illogicità e l'irragionevolezza degli atti impugnati nella parte in cui consente alla ricorrente quale laureata in ingegneria elettronica di insegnare per le due classi singole A-26 e A-27 e non le consente l'insegnamento in A-27 (matematica e fisica)”.*

*Recentemente, con le due sentenze n. 2597/2023 e n. 2697/2023, il Tribunale di Foggia, “... accoglie il ricorso di un laureato in ingegneria escluso dalla classe di concorso A027 dichiarando il diritto del ricorrente ad essere immediatamente reinserito, a pieno titolo, nelle graduatorie per il biennio 2022/2024, classe di concorso A027, con l'attribuzione del punteggio inizialmente convalidato”.*

*Il Giudice di Foggia ha infatti statuito che “... coloro che hanno conseguito il titolo di studio per poter accedere all'insegnamento ante D.P.R. 19/16, per poter validamente essere inseriti in graduatoria per le classi di concorso*



*come modificate dal D.P.R. 19/16, dovranno fare riferimento all'elencazione dei titoli validi per l'accesso prevista dal D.M. 39/98 e successive modifiche ed integrazioni ovvero dal D.M. 22/2005”.*

La fattispecie in esame è perfettamente sovrapponibile a tutte le fattispecie analizzate dalla superiore e autorevole giurisprudenza in quanto anche il prof. Caruso, vede, incomprensibilmente, riconosciuta la propria laurea in ingegneria “vecchio ordinamento” conseguita ante 2001, quale titolo idoneo per l’accesso alla classe di concorso A020 (fisica) e A026 (matematica), ma si vede escluso, *per mancanza di titolo*, dalla classe di concorso A027 (matematica e fisica) con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in essere.

Il caso in esame risulta particolarmente incomprensibile sotto il profilo logico e giuridico in quanto il docente, per casualità, ha ottenuto, successivamente alla risoluzione, una supplenza che lo vede insegnare la fisica agli stessi alunni a cui, a dire della PA, non poteva insegnare la “matematica-fisica” perché senza titolo.

#### SUL COMPORTAMENTO DELLA PA. E SULLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO

La tardività con cui la PA ha agito non può esonerare questa difesa dalle seguenti riflessioni.

La proposta di esclusione da parte dell’Istituto “Bonaventura Secusio” viene notificata dopo cinque mesi dal primo incarico del prof. Caruso e ciò in palese violazione ai principi normativi.

Il provvedimento di esclusione, oggi impugnato, è sopraggiunto, addirittura, dopo un anno dalla proposta di esclusione con evidente tardività.



In questo periodo il ricorrente è sempre stato inserito nelle graduatorie GPS pubblicate sia nel 2022 sia nel 2023 (**all. 4 e 12**) e così come riportato nello stesso provvedimento di esclusione.

In questo anno il Prof Caruso ha svolto servizio per la classe di concorso A027, e ciò senza che la P.A. scolastica abbia mai adottato il provvedimento di esclusione, nemmeno quando è stata sollecitata ad esprimersi dallo stesso docente (**all. 11**) che nel frattempo maturava il legittimo affidamento sulla posizione rivestita.

Per tali motivi, appare del tutto evidente che il provvedimento impugnato non possa ritenersi ammissibile allorquando si dispone l'esclusione del ricorrente dalla classe A027 esattamente per lo stesso motivo per il quale lo si è incluso nelle graduatorie 2022/2024 e lasciato permanere in servizio per tutto a. s. 2022/2023 e per l'inizio dell'a. s. 2023/2024.

Durante questo lungo periodo di tempo non solo la PA non ha dichiarato l'esclusione, ma, con due decreti (01/08/2022 e 21/08/2023) ha incluso il Prof. Caruso nelle graduatorie e quindi considerando valido il titolo per *facta concludentia*.

A prescindere dalla erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità dell'atto amministrativo del quale oggi si chiede l'annullamento (previa sospensione in via cautelare della sua efficacia), non v'è chi non veda, per quanto sopra esposto, come l'atto amministrativo impugnato sia talmente iniquo da risolversi in un insanabile contrasto con i principi dell'equità e del diritto, ovvero, nella mancanza di causa dell'atto.

L'atto di esclusione nulla dice in ordine alla motivazione ma si limita a fare un mero rinvio alla proposta di esclusione avanzata dall'Istituto "Bonaventura Secusio" sulle cui criticità e violazioni di legge questa difesa si è già espressa.

La PA, ha consentito al ricorrente di permanere per oltre un anno nelle graduatorie



del personale precario per la classe di concorso A027 avvalendosi della di lui professionalità dal 13.01.2023 al 23.07.2023 presso l'istituto "E. Majorana" di Caltagirone con l'individuazione quale docente accompagnatore di viaggio di istruzione e nomina di docente interno delle commissioni d'esame 2022/2023 e successivamente, sino alla data di esclusione e risoluzione del contratto, presso l'Istituto "G. Verga" di Vizzini.

Al riguardo, viene subito in rilievo l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2015, n. 15) che, stabilendo espressamente l'applicabilità all'attività amministrativa dei principi dell'ordinamento comunitario, consente di ritenere operante in via generale - come peraltro più volte affermato dalla Corte di Giustizia (v. sentenza Topfer del 3 maggio 1978, C-12/77), anche quello della tutela del legittimo affidamento del privato.

In virtù di tale disposizione, le aspettative incolpevoli create nel privato dalla pregressa condotta della P.A. possono assumere un peso significativo nella necessaria ponderazione dell'interesse pubblico e i principi di lealtà e correttezza possano costituire, in caso di loro violazione, parametro di valutazione della condotta della P.A. e fonte di responsabilità.

Infatti, nel caso di specie, occorre valutare il legittimo grado di affidamento ingenerato nel prof. Caruso, nonché nelle stesse istituzioni scolastiche ove lo stesso ha operato che si sono avvalse della professionalità del docente per le attività scolastiche, a causa del considerevole lasso di tempo intercorso dalla proposta di esclusione all'adozione del provvedimento di esclusione, un arco di tempo in cui il docente ha operato al servizio della PA svolgendo attività di docenza A027 in virtù del titolo (laurea in ingegneria civile V.O.) successivamente contestato.

In virtù del legittimo affidamento generato nel ricorrente questi orientava il percorso



di crescita professionale verso la classe di concorso A027 con le scelte di cui si è già detto.

#### SUL RISARCIMENTO DEI DANNI

Con il presente ricorso il Prof. Caruso, oltre a chiedere di essere reinserito nella graduatoria A027 e reintegrato nel servizio, invoca il ristoro di ogni ulteriore pregiudizio ovviamente tenendo in considerazione l'*aliunde perceptum* nel senso che solo al termine del presente giudizio, avuto riguardo all'eventuale ulteriore attività prestata, potrà essere esattamente quantificato il pregiudizio sia in termini di danno economico patito per le mancate retribuzioni percepite sia in termini di punteggi.

Il danno economico per i periodi di mancata o parziale attività lavorativa sarà quantificato tenendo presente il valore della retribuzione che il docente avrebbe percepito in virtù del contratto risolto avendo a riferimento lo stipendio annuo lordo pari ad € 23.671,4, oltre ogni altro assegno o indennità dovuta, così come riportato dallo stesso contratto (pag 2 dell'all. 13) detratte le eventuali retribuzioni medio tempore percepite in virtù di altri rapporti contrattuali.

Il danno alla carriera potrà essere risarcito mediante il riconoscimento del punteggio non maturato nella classe A027 e questo anche quando il docente avesse l'opportunità di acquisire altre supplenze in altre classi di concorso.

Le supplenze acquisite in altre classi di concorso, infatti, non risolvono il problema del punteggio determinandone, piuttosto, la dispersione e il frazionamento. Il punteggio che il ricorrente maturerà nelle altre classi di concorso sarà considerato, infatti, punteggio "aspecifico" e, come tale, riconosciuto in maniera dimezzata nella classe A027 al momento del rinnovo delle gradua-



torie, secondo quanto previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 tab A/4, voce C.2.

#### SULLA RICHIESTA DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Le ragioni esposte giustificano la richiesta di emissione di un provvedimento cautelare per la presenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

#### SUL FUMUS BONI IURIS

Il prof. Caruso ha diritto ad essere inserito nelle GPS, classe di concorso A027 in quanto la laurea in ingegneria, conseguita ante 2001 costituisce valido titolo di accesso.

Le ragioni che fondano la domanda ricorrente trovano riscontro nelle norme di legge vigenti che vanno lette in combinato disposto.

L'interpretazione asettica e letterale della norma ha portato la PA ad emettere un provvedimento di esclusione che, oltre a contrastare la legge, risulta illogico ed iniquo per diversi aspetti sopra analizzati non per ultimo la circostanza, seppur casuale, che vede oggi il ricorrente insegnare la "fisica" ex A026 agli stessi alunni a cui non può insegnare la matematica-fisica" ex A027 perché senza titolo.

Da una parte non si comprende il motivo per cui il docente Caruso, con la laurea in ingegneria vecchio ordinamento, ha il titolo per insegnare la fisica (A020) e la matematica (A026) ma viene escluso dalla classe di concorso matematica-fisica (A027) che è la somma delle due classi di concorso ove lo stesso legittimamente incluso.

Dall'altra parte, non si comprende come sia possibile che nelle stesse graduatorie siano inseriti docenti in possesso della laurea in ingegneria vecchio ordinamento abilitati mentre vengono esclusi docenti non ancora abilitati, come il ricorrente, pur con la stessa ed identica laurea.



Diverse sono le norme richiamate in atto che fondano il *fumus boni iuris* e tra queste l'art 5 D.M. n. 259/2017 del Ministero dell'istruzione.

Numeroso sono le pronunce della Giurisprudenza, amministrativa e ordinaria e tra queste la sentenza n. 06542/2022 Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e le sentenze del Tribunale di Foggia 2597/2023 e 2675/2023, sopra citate.

### SUL PERICULUM IN MORA

Il periculum in mora nella fattispecie in esame è di palmare evidenza in quanto il docente, al momento dell'esclusione, era già titolare di un contratto di lavoro, di 18 ore settimanali con scadenza il 30.06.2024. I danni che il docente ha già subito sono tanti e in assenza di provvedimento cautelare saranno destinati ad essere ancora di più ed irreparabili.

Nessuna obiezione può essere mossa da parte resistente in ordine alla richiesta del provvedimento cautelare considerato che il docente Caruso lo scorso anno scolastico, nelle more del provvedimento di esclusione, è stato lasciato in servizio per oltre un anno, periodo in cui il docente ha messo voti, partecipato a riunioni, colloquiato con i genitori, spiegato, programmato....ricoperto ruoli delicati quali quello di accompagnatore nel viaggio di istruzione e quello di membro interno agli esami di maturità.

Se la PA è rimasta silente per oltre un anno, avvalendosi della professionalità del docente, non si ravvedono le ragioni per cui oggi dovrebbe opporsi all'emissione di un provvedimento cautelare finalizzato a dare la giusta tutela al lavoratore nelle more del procedimento e a questo giudizio una celebrazione ordinaria senza pregiudizi alle parti.

Si rileva ancora la circostanza che vede, al momento del deposito del presen-



te ricorso, il docente insegnare fisica nello stesso istituto, agli stessi allievi, a cui non ha potuto insegnare, ex A027, “matematica-fisica”.

I pericoli di cui si chiede la tutela nelle more della procedura sono diversi.

- Danno economico

La risoluzione del contratto di lavoro, conseguente il decreto di esclusione da GPS, cagiona grave danno al ricorrente, il quale si è trovato, improvvisamente privo del proprio lavoro e solo da qualche giorno con un contratto di docenza A020 di nove ore settimanali.

Il requisito del *periculum in mora*, nella fattispecie in esame, non aleggia nella sfera delle ipotesi ma si è già concretizzato con la risoluzione del contratto di lavoro determinando una situazione di difficoltà reale e concreta nel lavoratore.

Come si evince dalla documentazione fiscale allegata (**all 17**), l'attività di docenza per il ricorrente rappresenta, infatti, l'unica fonte di reddito tanto che il prof. Caruso, alla cessazione del contratto a.s. 2022/2023 ha usufruito del diritto al NASPI (**all. 18**). Il contratto stipulato successivamente al provvedimento di esclusione non evita il danno economico in quanto trattasi di una supplenza di nove ore settimanali la cui retribuzione, dimezzata, va valutata alla luce delle trasferite necessarie non solo per le ore di lezione ma anche per gli adempimenti (riunione, collegi, GLO.....) che impongono costi a prescindere dalla parzialità dell'orario di lavoro.

Il danno economico andrà quindi quantificato tenendo conto della retribuzione annua lorda indicata nel contratto risolto, (pag. 2 alleg 13) pari ad € 23671,4, oltre ogni altro assegno o indennità dovuta, al netto della retribuzione percepita in virtù di altri contratti stipulati nelle more.



-Perdita di chance

La sospensione dell'atto impugnato consentirebbe al ricorrente di essere inserito nelle graduatorie A027 ed integrato nel rapporto di lavoro già esistente stipulato per 18 ore presso l'Istituto "G. Verga" il 25.09.2023 valido sino al 30.06.24 (**all.13**).

Nella malaugurata ipotesi in cui ciò, per assurdo, non fosse possibile, il provvedimento cautelare consentirebbe al docente di poter essere destinatario, almeno, di ulteriori incarichi annuali o di supplenze temporanee nella classe A027.

In questa valutazione si tenga conto delle maggiori difficoltà che il ricorrente ha, oggi, ad assumere incarichi sulle altre classi di concorso non avendo orientato su di esse le proprie scelte al momento della domanda.

Il ricorrente, come già detto, effettuava, infatti, la scelta delle scuole (sia contestualmente alla istanza di inclusione sia nelle opzioni, espresse annualmente, delle 150 scuola) scegliendo gli istituti ove si insegna la classe di concorso A027 in quanto nella detta classe di concorso ha una posizione favorevole e, non secondariamente, perché nella detta classe di concorso le opportunità di lavoro sono maggiori.

- Danno alla carriera e al punteggio

In assenza di un provvedimento cautelare, il prof. Caruso si troverà costretto ad accettare, come già fatto, proposte di supplenza su altre classi di concorso disperdendo il punteggio costruito sulla classe A027 con compromissione della professionalità anche in ordine ai titoli di servizio per l'inserimento nella prossima imminente graduatoria nonché per le ulteriori opportunità imminenti (percorsi abilitanti DPCM 4 agosto 2023 e concorso).

Le supplenze svolte in altre classi di concorso, infatti, non risolvono il problema del punteggio determinandone, piuttosto, la dispersione e il frazionamento in quanto fanno maturare al ricorrente punteggio c.d. "aspecifico" il



cui valore, nella classe A027, è dimezzato.

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l'ordinanza del 17.12.2012 in ordine al cd. "pericolo da infruttuosità pratica della sentenza", ha ravvisato, in un caso analogo, il requisito del periculum in mora : *"considerato che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio vale ad incrementare il punteggio a cui la ricorrente ha diritto ai fini dell'aggiornamento della propria posizione in seno alle graduatorie permanenti dalle quali si attinge ai fini del conferimento di ulteriori incarichi per l'anno scolastico in corso, con conseguente definitiva negazione del diritto fatto valere nell'ipotesi in cui si dovessero attendere i tempi di un giudizio ordinario..."*.

Un provvedimento cautelare consentirebbe al prof. Caruso di continuare a lavorare, nelle more, sulla classe A027 ove il docente aveva già un contratto di lavoro di 18 ore, ove ha maturato maggiore esperienza professionale, maggiore punteggio e ove le opportunità di lavoro sono maggiori e soprattutto dove il ricorrente ha scelto di insegnare.

L'esclusione dalle GPS, classe A027 determina l'annullamento del punteggio maturato nei mesi precedenti (a.s. 2022/2023) con un danno irreparabile in quanto il docente, per l'aggiornamento delle graduatorie biennio 2024/2026, ormai imminente, avrà perduto sia i 12 punti maturati nell'anno scolastico 2022/2023 sia i 12 punti che avrebbe maturato con il contratto risolto e si vedrà scavalcato dai docenti che, in ragione delle supplenze assunte (tra questi tanti con lo stesso titolo del ricorrente), avanzeranno posizione nelle graduatorie.

Il docente Caruso, inoltre, in assenza di un provvedimento cautelare, rischia di perdere l'opportunità di accedere ai percorsi abilitanti previste dal DPCM 4 agosto 2023 nella classe A027.



In assenza di un provvedimento cautelare si determinerà un danno irreparabile in quanto il prof. Caruso non potrà esplicitare la propria attività professionale di docenza in modo coerente e conforme alle esperienze ed alla professionalità concretamente maturate, incidendo ciò sulla sfera dei diritti attinenti alla personalità dell'individuo e connessi alla posizione sociale acquisita sul luogo di lavoro.

La durata di un ordinario giudizio di merito, in assenza dell'invocato provvedimento cautelare, determinerebbe dunque un pregiudizio grave ed irreparabile sotto molteplici profili: il grave danno patrimoniale, di crescita professionale e di carriera giuridica ed economica.

Solo una tutela cautelare può evitare, attraverso l'immediato reinserimento del Prof. Caruso nelle G.P.S. classe di concorso A027 nella posizione e con il punteggio di spettanza e nella posizione lavorativa già acquisita, il pregiudizio descritto, consentendo al ricorrente di mantenere lo status lavorativo e professionale raggiunto sino ad oggi.

L'esclusione dalla classe di concorso A027 impedirebbe inoltre al ricorrente di partecipare ai percorsi abilitanti ex DPCM 4 agosto 2023 e al concorso, entrambe opportunità notoriamente imminenti, mortificando gli investimenti in termini economici e di formazione professionale effettuati.

#### -Danno alla professionalità e alla sfera esistenziale

Oltre al danno economico il ricorrente, in assenza di provvedimento cautelare, subirebbe un grave pregiudizio ai diritti fondamentali e bisogni primari, quali il diritto al lavoro e ad una esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.) così come assicurata dalla percezione di una retribuzione su cui il docente aveva già fatto affidamento accettando incarico di 18 ore, A027, presso l'Istituto "Giovanni Verga" di Vizzini sino al 30 giugno 2024 (all.13).



La giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto dell'impovertimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: *“E consegue che il mancato provvedimento cautelare sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali come tali insuscettibili di reintegrazione ex post”*.

Sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma, Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000; Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016).

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione del *“bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000).

Il Tribunale di Chieti ordinanza del 23.04.2008 ha riconosciuto, in una situazione analoga, che *“Quanto all'elemento del periculum in mora, si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente ‘perdita di chance’, vista alla luce della più*



*recente giurisprudenza in materia”.*

In conclusione, e per completezza difensiva si rileva che l’orientamento di questo Tribunale invoca il principio per il quale, affinché possa ritenersi sussistere il requisito del *periculum in mora* “*è precipuo onere della parte ricorrente prospettare e dimostrare una concreta ed attuale situazione di fatto tale da rendere intollerabile l’attesa del giudizio ordinario*”.

Ebbene! Nella fattispecie in esame il ricorrente non si è limitato a lamentare la perdita della possibilità di ottenere gli incarichi ma ha dimostrando di aver perduto un incarico di 18 ore settimanali già esistente e concreto (il giorno della notifica del provvedimento di esclusione il docente si trovava in classe in servizio), ha dimostrato che, per le scelte fatte in ragione del legittimo affidamento del diritto invocato, è ad oggi difficile per lui ottenere nelle altre classi di concorso (A020 e A026) un incarico con le medesime caratteristiche di quello perduto (18 ore sino al 30 giugno 24), ha dimostrato il rischio concreto di perdere punteggio nella A027, disperdere e frazionare punteggio in classi di concorso diverse con pregiudizio grave al momento dell’imminente aggiornamento delle GPS, di non poter partecipare, o di perdere opportunità, in occasione delle imminenti prospettive di crescita professionale (percorsi abilitanti ex DPCM 4 agosto 2023 e concorso), e soprattutto ha dimostrato che le sue entrate patrimoniali sono provenienti esclusivamente dagli incarichi scolastici e che pertanto, a causa della risoluzione anticipata del contratto in essere (, la situazione economica del ricorrente ha subito grave pregiudizio.

La richiesta del provvedimento cautelare a tutela del prof. Caruso, oltre che sul *fumus boni iuris* e sul *periculum in mora* illustrati, tutelerebbe il docente ricorrente senza cagionare alcun pregiudizio alla PA e all’istituzione scolastica.

Nella comparazione dell’interesse del ricorrente con l’interesse pubblico, appare ras-



sicurante la circostanza che l'odierno istante nelle more della (troppo) lunga procedura di convalidazione, abbia insegnato già nella classe di concorso da cui è stato escluso (rivestendo addirittura il ruolo di membro interno agli esami di maturità) consecutivamente e per diversi mesi quindi non si comprenderebbe la ragione per cui non possa, oggi, cautelativamente continuare ad insegnare nelle more del presente giudizio.

In termini di bilanciamento di interessi non si può non tenere in considerazione la condotta tenuta sino ad oggi dalla P.A. che, nonostante i solleciti dello stesso ricorrente, con il comportamento di silenzio, ha dato la prova cardine dell'assenza di qualsivoglia interesse pubblico contrario al chiesto reinserimento.

La tempistica con cui la PA ha agito snatura qualunque opposizione dovesse essere formulata da controparte.

Se il dirigente della scuola "Bonaventura Secusio" ha impiegato 5 mesi per effettuare la verifica dei titoli ed emettere la proposta di esclusione e se il Ministero, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VII - Ambito Territoriale di Catania, ha impiegato, nonostante le sollecitazioni fatte dallo stesso lavoratore, un anno per emettere un decreto di esclusione non si comprende per quale ragione il prof. Caruso dovrebbe, oggi, restare senza tutele cautelari e quindi senza il lavoro sul cui contratto aveva fatto legittimo affidamento.

Le ragioni sopra esposte, in ordine al *fumus boni iuris*, al *periculum in mora* ed all'interesse della Pa consentono l'adozione di un provvedimento cautelare di reinserimento nelle GPS A027 e di reintegrazione nel contratto di lavoro stipulato per la docenza di 18 ore, sino al 30.06.2024 presso l'Istituto "G. Verga".

SUI CONTROINTERESSATI – ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Allo stato degli atti non è agevolmente individuabile la platea dei soggetti poten-



zialmente interessati a preservare la legittimità dell'atto (c.d. controinteressati): vi rientrano senz'altro coloro i quali hanno ottenuto, in luogo del ricorrente, l'incarico di supplenza, i soggetti inseriti nella graduatoria in parola collocati in posizione inferiore a quella del ricorrente, i soggetti comunque reclutati o da reclutare a seguito dell'esaurimento della graduatoria medesima mediante atti di interpello e mediante le richieste effettuate dai docenti precari attraverso il meccanismo delle cc.dd. M.A.D. (messa a disposizione).

Negli ultimi anni, lo sviluppo della rete Internet ha consentito un'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 151 del c.p.c. in base al quale "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge", tanto che i giudici di merito autorizzano ormai sistematicamente, in fattispecie analoghe a quelle *sub iudice*, la notifica mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

La legittimità di tale modalità è stata peraltro obliterata anche dalla giurisprudenza amministrativa in base alla quale «Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente» (sezione III bis del Tar Lazio, ordinanza n. 9506/2013).

Nel caso dell'amministrazione scolastica, oltretutto, tale modalità di notifica garantisce certamente la conoscibilità dell'atto introduttivo posto che tutti i dipendenti, specie i docenti precari che costituiscano la platea degli aventi diritto, accedono sistematicamente al sito internet dell'U.S.R. ai fini della consultazione, praticamente, della totalità degli atti di rispettiva pertinenza.

In base a tanto si chiede, sin d'ora, che in sede di fissazione dell'udienza di compari-



zione delle parti, il Tribunale voglia prescrivere che la notificazione a tutti i soggetti inseriti nella G.P.S. di cui alla classe A027 dell'ambito territoriale di Catania – nonché nei confronti di tutti i docenti inseriti negli elenchi di cui alle c.d. M.A.D. tenuti dai singoli istituti, ove ritenuta necessaria, avvenga mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'U.S.R. Sicilia – Ambito territoriale di Catania: [uspct@postacert.istruzione.it](mailto:uspct@postacert.istruzione.it) di copia conforme all'originale del presente ricorso in formato "PDF" o secondo la modalità alternativa ritenuta più opportuna.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso

#### RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 415 c.p.c. e previo accoglimento di istanza ex art. 151 c.p.c. per come meglio illustrata nella parte motiva del provvedimento, Voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE e CAUTELATIVA:

- sospendere l'efficacia del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie GPS, classe A027 e l'efficacia di tutti i provvedimenti consequenziali e/o comunque connessi

Per l'effetto

- disporre il reinserimento del ricorrente nella Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e contestualmente nelle Graduatorie d'Istituto, dell'Ambito Territoriale della provincia di Catania, per la classe di concorso A027 e con attribuzione del punteggio corrispondente a tutti i titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda di inserimento tramite la piattaforma telematica Polis-Istanze OnLine e co-



sì come attribuito inizialmente d'ufficio in tutte le graduatorie corrispondenti alle classe di concorso A027 -

- reintegrare il docente nel rapporto di lavoro esistente presso l'Istituto "G. Verga" di Vizzini stipulato in data 25 settembre 2023 (prot. 9213), 18 ore settimanali, classe A027, valido dal 25.09.23 al 30.06.24 e risolto con decreto del DS del 06.10.2023.

NEL MERITO:

in via principale, accogliere il presente ricorso e le domande con esso promosse e:

- annullare il provvedimento di esclusione, in ordine alla classe di concorso A027, dalle graduatorie GPS e GI, per l'Ambito Territoriale della provincia di Catania U.S.R. per la Sicilia – Ambito Territoriale di Catania- nonché ogni altro atto connesso e consequenziale,

- accertare il diritto del docente Carmelo Caruso ad insegnare nella classe di concorso "matematica-fisica", oggi indicata "classe A027", in virtù della laurea in ingegneria conseguita nel 1999;

e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto del docente Carmelo Caruso ad essere inserito, in virtù del titolo laurea in ingegneria ante 2001, nella graduatoria provinciale 2022/2024, classe di concorso A027, con il punteggio attribuito inizialmente dall'Ufficio Scolastico della Sicilia sulla base di tutti i titoli valutabili, indicati dal ricorrente nella domanda di inserimento del 30.05.2022;

- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato fra il prof. Caruso e l'amministrazione di appartenenza relativo alla supplenza di n. 18 ore, classe A027, presso l'Istituto "G. Verga" di Vizzini valido dal 25.09.2024 al 30.06.2024 e risolto, per effetto del provvedimento di esclusione, con decreto DS del 06.10.23;



- reintegrare il docente nel rapporto di lavoro risolto presso l'Istituto "G. Verga" di Vizzini giusto contratto di docenza A027, 18 ore sett. sino al 30.06.2024;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al punteggio maturato nella classe A027 antecedentemente al provvedimento di esclusione pari a 12 punti (a.s. 2022/2023) e il punteggio che avrebbe avuto diritto a maturare, nella classe A027, sulla base del contratto risolto pari a 12 punti (a.s. 2023/2024);
- condannare il Ministero resistente al risarcimento del danno nella misura dello stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità previsto dalle tabelle contrattuali vigenti, pari ad € 23671,4, oltre ogni altro assegno o indennità, a cui il ricorrente avrebbe avuto diritto sulla base del contratto risolto detratte le eventuali retribuzioni medio tempore percepite nel medesimo periodo temporale a titolo di *aliunde perceptum*.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio.

Ai fini dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che pertanto risulta dovuto un contributo unificato pari ad € 259,00.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Si allegano

- 1) Certificato di laurea in ingegneria conseguita presso l'Università di Catania il 29.11.1999;
- 2) Domanda inclusione GPS del 30.05.2022 (prot. n m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7810500.30-05-2022)
- 3) Domanda con scelta delle 150 preferenze del 03.08.22 (n.prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8341178.03-08-2022) e del 20.07.23 (m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.9934328.20-07-2023);



- 4) e 4a) Decreto del 01.08.2022 e relativo allegato, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania;
- 5) Contratto di supplenza del 24.09.22 classe di concorso A027, 18 ore presso Istituto "Bonaventura Secusio" di Caltagirone
- 6) Comunicazione di sollecito provvedimento di convalida titoli del 14.12.2022
- 7) Contratto di supplenza A027, 18 ore Istituto "G. Verga" di Vizzini dal 03.10.22 al 22.12.22
- 8) Contratti di supplenza presso Istituto "E. Majorana" di Caltagirone dal 13.01.2023 al 01.07.2023
- 9) Proposta di esclusione dalle G.P.S. classe di concorso A027 del 07.02.2023
- 10) Incarico accompagnatore viaggio di istruzione maggio 2023
- 11) Richiesta di sollecito riscontro alla proposta di esclusione (mail del 07.04.2023).
- 12) Decreto del 14.07.2023 e relativo allegato, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania;
  - 12a) graduatoria A020
  - 12b) graduatoria A026
  - 12c) graduatoria A027
  - 12d) graduatoria A047
  - 12e) graduatoria A037
- 13) Contratto di supplenza Istituto "G. Verga" di Vizzini dal 25.09.2023 al 30.06.2024
- 14) Provvedimento di esclusione del 04.10.2023 (m pi.AOOUSPCT.REGISTROUFFICIALE.U.0025029.04-10-2023. h.09:47) e prov-



vedimento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro presso l'Istituto "G. Verga" di Vizzini;

15) Atto di interpello Istituto "G. Verga" di Vizzini;

16) Contratto di supplenza del 25.10.2023, classe A020, nove ore, Istituto "G. Verga" di Vizzini;

17) Documentazione reddituale UNICO;

18) Documentazione NASPI;

19) Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 con allegata Tabella A.

Mineo, 31.10.2023

Avv. Maria Giovanna Bertolami

